

ATTI PRIVATI N. ____

SCRITTURA PRIVATA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALCUNE STANZE DI PALAZZO MARCONI, IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE, SITE IN SANDRIGO - PIAZZA MARCONI N. 9 oppure 11 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE _____ - LOTTO N. _____

L'anno duemilaventi addì ____ del mese di ____ (____.2020), presso la Residenza Comunale di Sandrigo – piazza Giacomo Matteotti n. 10

TRA

Il **COMUNE DI SANDRIGO** con sede in SANDRIGO, piazza Giacomo Matteotti, 10 –(Codice Fiscale 95026510248P e P. IVA 00516260247), rappresentato da _____, nella sua qualità di Responsabile del Settore _____, il quale dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, in forza dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, nonché del Decreto del Sindaco di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa n. ____ del _____, in seguito indicato come "Comune";

E

l'**ASSOCIAZIONE/L'ENTE SENZA FINE DI LUCRO** _____ con sede in SANDRIGO, Via _____, Codice Fiscale e Partita Iva ____ nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale agisce in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione in seguito indicata come _____;

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali del Comune, nonché promuove la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà associative senza fini di lucro;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2020, immediatamente eseguibile, sono stati fissati i *"CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI DI PALAZZO MARCONI"*;
- con deliberazione n. 115 del 04.11.2020, immediatamente eseguibile, la Giunta ha individuato i locali di palazzo Marconi da assegnare alle Associazioni e/o Enti senza fini di lucro, approvando il bando di gara per l'assegnazione degli stessi locali e lo schema della presente convenzione;
- con determinazione del dirigente del settore competente n. 534 del 05.11.2020., si è dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle Associazioni e/o Enti a cui assegnare gli immobili comunali determinati con la succitata deliberazione, procedendo all'approvazione dell'Avviso di manifestazione di interesse e alla pubblicazione del medesimo avviso e dell'acclusa documentazione sul sito istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- l'Associazione/Ente _____, con istanza presentata in data _____ e acquisita al prot. n. ____ del __.__.____, ha manifestato il proprio interesse a ricevere in concessione/assegnazione l'immobile sito in _____;
- con determinazione n. ____ del __.__.____, il Responsabile del servizio ha approvato i verbali

della Commissione, la formulazione della graduatoria definitiva e l'eventuale riduzione del canone.

- con successiva determinazione del dirigente del settore competente n. ____ del __.__.____, l'immobile di proprietà comunale sito in SANDRIGO – piazza Marconi n. 9 oppure 11 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sandrigo alla sezione __ foglio __ mappale __, è stato assegnato alla summenzionata Associazione/Ente;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – RINVIO ALLE PREMESSE

Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Sandrigo, come sopra rappresentato, concede all'Associazione/Ente _____, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, il seguente immobile di proprietà comunale: [LOTTO N.1 oppure LOTTO 2] locali ubicati al piano_____ della superficie di _____ mq sito in piazza Marconi N. __, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sandrigo al foglio __, mappale __, come meglio individuato nella planimetria allegata sub A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - DESTINAZIONE

L'immobile "LOTTO N. 1 oppure LOTTO N. 2" di cui alla planimetria sub A dovrà essere utilizzato esclusivamente per _____ (**A TITOLO ESEMPLIFICATIVO** come sede dell'Associazione/Ente e per lo svolgimento delle attività ad essa connesse, così come individuate nel progetto presentato in sede di procedura di selezione e assentito dalla

Commissione di gara, come da verbale di gara).

Nell'utilizzo dei immobili il numero di persone che potranno accedere al locale/ai locali non dovrà superare il massimo consentito dalle norme vigenti in materia di sicurezza.

Ogni altra destinazione diversa dall'uso succitato sarà causa di revoca della concessione/assegnazione e/o risoluzione per inadempienza.

L'Assegnatario si impegna a consentire l'utilizzo non oneroso da parte del Comune di Sandrigo dei locali assegnati, qualora il medesimo ne necessiti per i propri fini istituzionali e/o per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale; utilizzo da concordare preventivamente fra le parti.

Dovrà essere consentito in ogni caso l'utilizzo non oneroso delle strutture da parte dell'Amministrazione per esigenze Ordine Pubblico, calamità naturali, protezione civile, avvenimento socio-politici e sanitari che necessitino di interventi contingibili ed urgenti

ART. 4 - DURATA

La presente assegnazione/concessione decorre dalla sottoscrizione della presente convenzione e ha la durata massima di 5 [CINQUE] anni. Alla scadenza del periodo, l'Amministrazione Comunale valuterà se permangono le condizioni di interesse pubblico per un nuovo affidamento piuttosto che per un rinnovo per pari periodo e provvederà a comunicare l'intenzione di cessare o ripetere l'affidamento almeno sei mesi prima della scadenza della presente.

E' escluso il tacito rinnovo.

Ogni decisione in merito verrà adottata con provvedimento della Giunta comunale.

ART. 5 – STATO DI CONSISTENZA E PRESA IN CONSEGNA

L'Assegnatario dichiara di conoscere perfettamente i locali e di accettarli nello stato di fatto, di

manutenzione e conservazione descritto nel verbale sullo stato di consistenza redatto in contraddittorio all'atto della consegna dell'immobile stesso.

L'Assegnatario si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'utilizzare il bene oggetto di assegnazione secondo le finalità previste dalla presente convenzione e nel restituire il medesimo, alla scadenza stabilita alle stesse condizioni di fatto e di diritto del momento in cui lo abbia ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso. L'Assegnatario rinuncia espressamente alle facoltà previste dall'art. 1578 C.C. riguardanti i vizi della cosa.

ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

L'Assegnatario si obbliga con la sottoscrizione del presente atto a:

- a) assumersi a proprio carico il rimborso al comune della quota parte delle utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento,) in base alle effettive ore di utilizzo, mentre le spese telefoniche, di connessione e le pulizie restano a carico dell'assegnatario (LOTTO N. 1)
OPPURE assumersi a proprio carico il pagamento delle utenze dei locali assegnati (acqua, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche, pulizie e altro) (LOTTO N. 2);
- b) di tutti gli oneri fiscali e tributari connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile (con la sola esclusione di quelli che per espressa disposizione di legge gravano sul proprietario), delle spese di gestione relative all'assegnazione dell'immobile, alla conduzione di quest'ultimo, all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività propria in base alla quale i locali sono stati assegnati;
- c) alla realizzazione delle attività indicate nel progetto presentato ed approvato in sede di gara;
- d) versare il canone pattuito nella misura del ___% del canone di mercato ovvero € _____ annui, da corrispondersi in tre soluzioni annuali da versare entro il 28.02., 30.06 e 31.10 di

ciascun anno di durata della convenzione.

La differenza tra l'importo del canone di mercato e l'importo effettivamente dovuto rappresenta il vantaggio economico attribuito dal Comune agli Enti assegnatari, in relazione al corrispondente beneficio che dallo svolgimento delle attività di queste ultime il Comune consegue in relazione al progetto presentato ed approvato.

Essendo qualificato come "vantaggio economico" ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il canone ridotto o azzerato è soggetto alle procedure di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

- e) versare una cauzione di Euro _____ a garanzia della conservazione in buono stato dei locali a mezzo polizza fidejussoria N. _____ rilasciata da Istituto bancario o assicurativo (indicare l'istituto) oppure con deposito cauzionale presso il tesoriere dell'importo pari a 2 mensilità del valore locativo.

La cauzione verrà restituita dopo aver riscontrato l'adempimento delle obbligazioni previste a carico dell'Assegnatario dalla presente convenzione e potrà essere trattenuta a seguito del verificarsi di eventuali danni alla struttura;

- f) assumersi a proprio carico i lavori di manutenzione ordinaria dei locali assegnati. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica quanto previsto dall'art. 1576 del codice civile.
- g) assumersi, altresì, gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura e delle zone adiacenti, compresi gli impianti, quando essi si rendessero necessari a causa dell'incuria e mancata manutenzione ordinaria. Se l'Assegnatario non provvede, si procede alla revoca dell'assegnazione/concessione e alla risoluzione della presente convenzione.

- h) non apportare modifiche, innovazioni, interventi edilizi e/o impiantistici senza le necessarie autorizzazioni del Comune che, in caso contrario, si riserva la facoltà di acquisire in proprietà le addizioni o le migliorie apportate senza risarcimento e compenso di alcun genere o di richiederne la rimozione e, quindi, la rimessa in pristino senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- i) utilizzare l'immobile con la massima cura e diligenza ed a vigilare su di esso durante l'uso, al fine di impedire il verificarsi di qualsiasi danno a persone e cose, di cui il l'Assegnatario sia direttamente responsabile;
- j) rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii. sia le disposizioni normative del D. M. 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii;
- k) rispettare la normativa in tema di igiene del lavoro, nonché di applicare il CCNL di categoria vigente ed i contratti integrativi decentrati relativi in favore del proprio personale;
- l) presentare, entro il 30 aprile di ogni anno all'Ufficio competente del Comune, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio di previsione, una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo all'utilizzazione del bene assegnato e all'andamento del progetto approvato e alla sua conformità.

ART. 7 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Per tutta la durata dell'assegnazione, l'Assegnatario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario, custode e responsabile degli immobili oggetto della presente convenzione,

sotto pena del risarcimento dei danni.

Il Concessionario/Assegnatario esonera il Comune da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che possano essere arrecati, per fatto proprio e/o delle persone delle quali è tenuto a rispondere a norma di legge, agli immobili oggetto di assegnazione, nonché a persone e/o cose di proprietà di terzi. A tal fine, l'Assegnatario si impegna a stipulare e/o a produrre, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione:

a) polizza assicurativa di durata pari al rapporto di assegnazione e di importo adeguato (EVENTUALE con un massimale pari ad Euro 1.000.000,00 [diconsi: unmilione,00]), per la responsabilità civile conseguente a danni causati a persone e cose, incluso il Comune di Sandrigo, in occasione della conduzione dei locali ad essi assegnati o dell'esercizio dell'attività propria, consegnandone copia al Comune stesso. Resta inteso come di siffatti danni l'Assegnatario risponderà nei confronti di terzi in via esclusiva, assumendo ogni responsabilità e senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione comunale non potrà mai essere considerata responsabile di danni arrecati a terzi conseguenti all'esercizio dell'attività svolta dall'Associazione o alla gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile;

b) EVENTUALE polizza assicurativa di durata pari al rapporto di assegnazione e di importo adeguato (con un massimale pari ad Euro 1.000.000,00 [diconsi: unmilione,00]), per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni subiti da eventuali Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La quietanza di pagamento dei premi periodici dovrà essere trasmessa annualmente al Comune, in segno d'attestazione di vigenza delle polizze assicurative suindicate.

Resta inteso, comunque, che resteranno a carico dell'Assegnatario stesso tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione.

ART. 8 – TRACCIABILITA' AI SENSI DELLA L. 136/2010

L'Assegnatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 recante: *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e s.m.i.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente disciplinare devono essere effettuati dal Comune esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi dall'Assegnatario presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. Sarà cura dell'Assegnatario comunicare il conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, per le transazioni derivanti dal presente disciplinare.

La presente concessione/assegnazione è sottoposta a condizione risolutiva per inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136/2010. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00.= a € 3.000,00.=.

ART. 9 — OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad intestarsi le utenze nel caso del LOTTO 1) e ad effettuare la manutenzione straordinaria dei locali, secondo quanto stabilito dall'art. 1576 del Codice Civile. Si obbliga altresì a stipulare idonee polizze assicurative previste dalla legge sugli immobili di proprietà comunale.

ART. 10 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune ha la facoltà, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, di accedere ai locali e di eseguire sopralluoghi periodici per verificare:

- a) lo stato degli locali assegnati e la corretta conduzione degli stessi, con particolare riferimento all'osservanza dei relativi obblighi di manutenzione a carico dell'Assegnatario;
- b) lo stato di attuazione del progetto presentato dall'Assegnatario e posto alla base della domanda di assegnazione dei locali;
- c) che i locali assegnati siano effettivamente destinati alle finalità indicate nella presente convenzione.

L'Assegnatario si impegna, infine, a consentire le verifiche di cui al presente articolo e a prestare ogni fattiva collaborazione e cooperazione, qualora necessaria e richiesta in tale sede, al fine di consentire all'Amministrazione comunale l'efficace esercizio dei propri poteri.

Nel caso di irregolarità nella conduzione dei locali, il Comune prescriverà all'Assegnatario con nota scritta, nella quale vengono elencate le irregolarità riscontrate, di ripristinare le condizioni di corretto utilizzo, concedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della contestazione per provvedervi. Nel caso in cui i danni materiali riscontrati non vengano sanati entro il termine stabilito, si potrà procedere alla revoca del beneficio concesso con possibilità di rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 6, lett. e).

ART. 11 – RICONSEGNA DEI LOCALI

Alla scadenza della presente convenzione, all'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora si ravvisassero eventuali carenze, vizi, manchevolezze nella consistenza o danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, il Comune potrà assegnare un termine entro il quale

l'Assegnatario dovrà eseguire gli interventi ritenuti necessari. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei necessari interventi non realizzati dall'Assegnatario/Concessionario, rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 6, lett. e).

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE SUBCONCESSIONE/SUBASSEGNAZIONE

Il Concessionario/Assegnatario non potrà cedere il contratto ad altri, né in tutto o in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione.

È fatto esplicito divieto all'Assegnatario di sub-concedere / sub-assegnare, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, l'area oggetto della presente assegnazione.

ART. 13 – RECESSO

Anche prima della scadenza del termine di durata della convenzione di cui all'art. 4 della presente convenzione, il Comune ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso allorché sopravvenga la necessità, motivata, di utilizzare l'immobile per usi propri istituzionali e/o per ragioni di pubblico interesse, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che devono essere riconosciuti dalla Giunta comunale / Sindaco ciascuno con apposito provvedimento di propria competenza.

Il Comune dovrà rendere nota la volontà di recesso all'Assegnatario mediante raccomandata A/R o PEC piuttosto che notifica assegnando un termine congruo per il rilascio dei locali e, comunque, non superiore a sei mesi, fatti salvi i casi di particolare necessità e urgenza per i quali si procede con preavviso inferiore. L'Assegnatario non potrà far valere alcun diritto o legittimo interesse, né avanzare richieste risarcitorie di qualsiasi natura ed a nessun titolo.

ART. 14 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Il Comune ha, inoltre, la facoltà di revocare o di dichiarare decaduta l'assegnazione e di risolvere la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., per la violazione anche di uno solo degli

obblighi stabiliti dalla presente convenzione e, a titolo esemplificativo, per la mancata osservanza di una delle previsioni di seguito riportate:

- a) violazione del divieto di sub-concessione o cessione dell'immobile in godimento a terzi, a qualunque titolo, anche se temporaneo;
- b) mancato o tardivo pagamento del canone;
- c) utilizzo del bene, anche se a titolo temporaneo ed occasionale, per fini diversi da quelli indicati nella domanda di assegnazione e per i quali l'immobile è stato concesso/assegnato;
- d) mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria in violazione delle previsioni di cui al presente atto;
- e) esecuzione di lavori non autorizzati;
- f) mancata stipula o rinnovo della polizza assicurativa per la responsabilità civile conseguente a danni causati in occasione della conduzione dell'immobile (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO);
- g) sopraggiunta perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione/concessione;
- h) violazione di rilevanti disposizioni in materia di sicurezza;
- i) qualora l'Assegnatario, nello svolgimento della propria attività, divulghi o propugni in qualunque modo contenuti offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, della morale pubblica, con particolare riferimento al rispetto di genere, alla discriminazione etnica, sociale, religiosa, sessuale o che diffondono ideologia razziste, xenofobe, antisemite, omofobe ed antidemocratiche e di intolleranza religiosa o che si ispirano ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastano i valori della Repubblica Italiana.

In relazione al tipo di inadempienza, prima di pronunciare la revoca o decadenza

dall'assegnazione e la risoluzione della convenzione, il Comune intimerà all'Assegnatario, mediante comunicazione PEC o Raccomandata A.R., formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in ragione dei tempi necessari all'Assegnatario per sanare la stessa inadempienza. Nel caso in cui l'Assegnatario non abbia ottemperato alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di revoca/decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti e indiretti. L'Assegnatario non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo e rimarrà, comunque, impregiudicato per il Comune ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile che penale.

ART. 15 – SOSPENSIONE DEL GODIMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in via temporanea l'immobile assegnato/concesso, qualora se ne ravvisi la necessità, in occasione di particolari iniziative o attività ovvero dovrà essere consentito in ogni caso l'utilizzo non oneroso delle strutture da parte dell'Amministrazione per manifestazioni gestite direttamente nonché per esigenze Ordine Pubblico, calamità naturali, protezione civile, avvenimento socio-politici e sanitari che necessitino di interventi contingibili ed urgenti.

La sospensione del godimento viene comunicata con preavviso scritto di almeno quindici giorni, fatti salvi i casi di particolare necessità e urgenza per i quali si procede con preavviso inferiore anche tempestivo. Ove possibile, il Comune offre all'Assegnatario soluzioni alternative che tengano conto della natura dell'attività svolta dall'Associazione stessa.

ART. 16 - RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

L'Assegnatario si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 7 settembre 2015, tra le Prefetture – Uffici Territoriali del

Governo - della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 17 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Assegnatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e nel Codice di comportamento del Comune di Sandrigo (disponibile sul sito internet istituzionale, nella specifica sezione "Codice di comportamento", del link "Amministrazione Trasparente", per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

ART. 18 – INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Il Comune di Sandrigo, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con la presente convenzione, con modalità sia informatiche/telematiche sia cartacee, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett b) del RGPD; i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'attivazione del procedimento.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento nonché,

successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente.

I dati, che saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, verranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa vigente, nonché ai soggetti coinvolti nel processo di conservazione digitale a norma e potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti aventi diritto) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

L'Assegnatario ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l'art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati.

L'Assegnatario/Concessionario, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di contattare il RPD (Responsabile Protezione Dati) ovvero VG PRIVACY SRL – VESCO GIARETTA GROUP, P.I. 04153230240, con sede a Torri di Quartesolo (VI) in via Pola n. 24 - Telefono: 0444/267432 E-mail: vgprivacy@postacert.eu., proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.Lgs 101/18.

ART. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Concessionario/Assegnatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso i locali oggetto del presente contratto sito in SANDRIGO – piazza Marconi 9 oppure 11.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di assegnazione insorta tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di

Vicenza.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 con assunzione delle relative spese sulla parte che ne intenda fare uso.

(nel caso di associazioni esenti) La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972.

ART. 22 – NORME FINALI DI RINVIO

Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Associazione

Il Responsabile del Settore